

COOP

di MANUELE ZANARDI

Ires premiale, appeal incerto per le cooperative

La concreta applicazione dell'Ires premiale al 20% per le società cooperative richiede che venga chiarito se il requisito di accesso costituito dalla destinazione dell'utile di esercizio a una "apposita riserva" possa accogliere anche la riserva obbligatoria ex art. 2545-quater c.c.

Con la finalità di incentivare le imprese a reinvestire gli utili in beni strumentali e nuove assunzioni e, quindi, di stimolare la crescita economica, la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, per il solo periodo di imposta 2025, una misura che prevede una **riduzione dell'aliquota Ires dal 24% al 20%** per le imprese che soddisfano determinati requisiti. Nello specifico la disposizione si rivolge alle società ed enti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) del Tuir e, quindi, anche alle società cooperative, che destinano ad *"apposita riserva"* almeno l'80% degli utili di esercizio e che reinvestano una quota significativa di tali utili (almeno il 30%) in beni nuovi ad alta tecnologia (industria 4.0 e 5.0). Inoltre, tra i requisiti sono previste alcune specifiche condizioni legate al mantenimento dei livelli occupazionali e non aver fatto ricorso, nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo (quindi nel 2024 o 2025), all'istituto della cassa integrazione guadagni.

Ai fini della concreta applicabilità alle cooperative, il **requisito della destinazione ad "apposita riserva"**, nella misura minima dell'80% dell'utile di esercizio, deve essere coordinato con la disposizione contenuta nell'art. 2545-quater c.c. che prevede, per le società cooperative, qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, la destinazione obbligatoria a tale fondo del 30% dell'utile di esercizio, oltre al 3% da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In altre parole, **è necessario chiarire se "l'apposita riserva", prevista dall'art. 1, c. 436 della legge di Bilancio 2025, possa accogliere anche la destinazione obbligatoria del 30% dell'utile a riserva legale indivisibile prevista dal Codice Civile per le società cooperative.**

Se così non fosse, escludendo quindi le destinazioni già obbligatorie per legge, le società cooperative non potrebbero mai raggiungere la quota minima dell'80% dell'utile da destinare ad *"apposita riserva"* e, quindi, sarebbe precluso loro l'accesso all'agevolazione.

Inoltre, deve essere chiarito **se l'attribuzione dei ristorni ai soci effettuata in sede di destinazione dell'utile di esercizio, anziché a conto economico, nel rispetto del principio contabile OIC 28, possa incidere sull'accesso al beneficio.** Se le due modalità di contabilizzazione non fossero neutre rispetto alla nuova misura, si creerebbe una disparità tra società cooperative, in quanto sarebbe sufficiente un ristorno superiore al 20% per precludere l'accesso all'Ires ridotta alle cooperative che attribuiscono il ristorno in sede di distribuzione dell'utile di esercizio.

Infine, il legislatore e/o l'Agenzia delle Entrate dovranno chiarire **in che modo il beneficio dell'Ires premiale possa applicarsi alle cooperative sociali di produzione e lavoro** nelle quali il costo del lavoro dei soci risulti superiore al 25% ma non al 50% di tutti gli altri costi, già godendo, le stesse, della riduzione alla metà dell'aliquota ordinaria Ires (12% in luogo del 24%).

Il beneficio dell'Ires premiale risulta, invece, del tutto irrilevante per le cooperative sociali di produzione e lavoro nelle quali il costo del lavoro risulta superiore al 50% di tutti gli altri costi, essendo il relativo reddito già completamente esente da Ires.

PRODOTTO EDITORIALE

Ratio Coop

Trimestrale dedicato alle società cooperative:
fisco, amministrazione, lavoro.

SCOPRI
L'ABBONAMENTO

